



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

19.05/20

SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI

*OK
COP 1/14 →*
Am. P. Garante
Am. Amministr.

GPDP - Ufficio Garante
Privacy
Roma, 14/05/2010
Prot. 0011691 / U
Fasc. 67721

Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio legislativo
Via Molise 2
Roma

Oggetto: schema di regolamento recante l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni.

Si trasmette copia del parere espresso dal Garante sullo schema di regolamento recante l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni, adottato ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali, inserito dall'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UL
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0012505 - 19/05/2010 - INGRESSO
19.05/20

IL DIRIGENTE
(Dr. Mario de Bernardi)
[Signature]





IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dello Sviluppo economico;

Visto l'art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Con nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico, è stato richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di regolamento recante l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni (*infra*: registro), adottato ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 130 del Codice, inserito dall'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Il testo in esame tiene conto di gran parte delle osservazioni espresse dall'Autorità nell'ambito di riunioni tenutesi sia presso il Ministero dello Sviluppo Economico, sia presso la stessa Autorità. Tali osservazioni riguardavano in particolare:

- una più precisa definizione della figura dell'operatore in relazione alla qualifica di titolare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. f) del Codice;
- l'esclusione dalla sfera di applicazione del regolamento dei trattamenti per finalità di "marketing" (indicate all'articolo 7, comma 4, lett. b) del Codice) di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto dei presupposti di legge (artt. 13, 23 e 24 del Codice);

4

- l'espressa salvaguardia del diritto di opporsi a trattamenti effettuati da singoli soggetti per finalità di *marketing*, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b) del Codice, diritto su cui la disciplina prevista dal regolamento non incide in alcun modo;
- la necessità di prevedere il parere del Garante in ordine alle previsioni dell'eventuale contratto di servizio inerenti le sue competenze, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo attribuiti dalla legge all'Autorità;
- le modalità di iscrizione (e della relativa revoca) degli abbonati al registro;
- l'efficacia temporale e le modalità di consultazione del registro da parte di ciascun operatore;
- il controllo da parte del Garante e le sanzioni in caso di violazione del diritto di opposizione.

RILEVATO

Lo schema di regolamento prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni - quale organismo pubblico titolare di competenze concernenti la materia in esame - istituisca il registro, potendo provvedere alla sua realizzazione e gestione anche mediante l'affidamento a terzi, sulla base di un contratto di servizio sul cui contenuto sarà acquisito il parere del Garante, per quanto di sua competenza anche in relazione alle funzioni di vigilanza e controllo attribuite a questa Autorità ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del medesimo regolamento (che recepisce essenzialmente il disposto di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 130 del Codice).

Lo schema precisa che la concreta realizzazione e il funzionamento del registro devono essere garantiti entro 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento e che comunque esso si intende istituito unicamente con il completamento della procedura prevista dall'articolo 4, cioè nel momento in cui ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare, in concreto, il diritto all'opposizione al trattamento dei propri dati secondo le modalità previste dal medesimo regolamento.

Dal combinato disposto dell'articolo 4 del regolamento e del comma 2 del citato articolo 20-*bis* del decreto-legge n. 135/2009, deriva pertanto che, fino al completamento della suddetta procedura, in relazione all'utilizzo dei dati estratti dagli elenchi telefonici disponibili al pubblico per finalità di *telemarketing* continueranno ad applicarsi, senza alcuna deroga, le disposizioni dell'articolo 129 del Codice e il relativo regime di *opt-in*. Inoltre, come espressamente sancito dal comma 3 dell'articolo 20-*bis*, la disciplina derogatoria concernente l'utilizzo di banche dati formate prima del 1° agosto 2005 (di cui all'articolo 44, comma 1-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2009, n. 14), potrà applicarsi unicamente fino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 166 del 2009 di conversione del decreto-legge n. 135 (e dunque non oltre il 24 maggio 2010).

Il regolamento disciplina inoltre le modalità di adesione al servizio per gli operatori (ai quali sono assegnati un codice di identificazione e un profilo di autorizzazione); la procedura per la consultazione del registro da parte dei soggetti legittimati, mediante un sistema di interrogazione selettiva che non consenta il trasferimento dei dati ivi presenti; le modalità di iscrizione al registro da parte degli abbonati; la registrazione degli eventi di iscrizione e revoca dell'opposizione da parte degli abbonati e di accesso al sistema da parte degli operatori; le procedure per l'aggiornamento automatico del registro. Inoltre sancisce in capo all'operatore l'obbligo di fornire all'utente contattato idonee informative, in ordine alla possibilità e alle modalità di iscrizione al registro e, segnatamente, in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Codice.

Si sancisce inoltre, in capo al gestore, l'obbligo di consentire l'accesso al registro da parte del Garante, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo sancite dalla legge e si precisa che, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal regolamento, si applichi la sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-*quater* del Codice, introdotto dal citato articolo 20-*bis*. Si prevede peraltro che, a fronte di eventuali violazioni delle norme sancite dal regolamento, l'interessato possa avvalersi delle forme di tutela di cui alla Parte III del Codice.

Infine si dispone che, decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto per l'istituzione del registro e, comunque, fino alla sua attivazione, i soggetti le cui numerazioni siano riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Codice possono esercitare il diritto di opposizione ai trattamenti per i fini di cui all'articolo 7, comma 4, lett. b) del Codice mediante iscrizione in apposito campo di testo collegato alla relativa numerazione, nella Base Dati Unica vigente (cfr. delibere AGCOM n. 36/02/CONS e 180/02/CONS), cui si estendono le disposizioni in materia di misure di sicurezza, accesso, iscrizione, consultazione, conservazione della documentazione e della registrazione degli eventi di accesso, sanciti dal regolamento in relazione al registro. E' anche assicurato l'accesso alla Base Dati Unica vigente da parte del Garante, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo.

CONSIDERATO

Come già rilevato, lo schema di regolamento in esame recepisce gran parte delle osservazioni formulate dall'Autorità in relazione alla sua

formulazione originaria. Nondimeno, si ritiene necessario fornire di seguito talune proposte di modifica del provvedimento, al fine di perfezionarne il contenuto e di elevare ulteriormente le garanzie del diritto alla protezione dei dati personali rispetto al trattamento effettuato per finalità di *marketing* in relazione al quadro normativo vigente, anche europeo.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 opportunamente fa salvo il diritto dell'interessato di opporsi a trattamenti di dati effettuati per finalità di *marketing* da parte di singoli soggetti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b) del Codice, (c.d. opposizione *one-to-one*) secondo cioè una disposizione generale del Codice che ovviamente conserva la sua efficacia anche dopo l'introduzione del nuovo regime di esercizio del diritto di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico. Ciò al fine di consentire all'abbonato di esercitare il suo diritto di opposizione selettivamente, cioè nei confronti solo di alcuni titolari del trattamento o addirittura di specifiche campagne pubblicitarie. Tale diritto è esercitabile nei confronti di ogni trattamento di dati effettuato per finalità di *marketing*, a prescindere da quale sia la fonte di estrazione dei dati stessi, purché, ovviamente, si tratti di una fonte legittima (elenchi disponibili al pubblico, banche dati legittimamente formate, ecc.). In conseguenza di ciò, è pertanto necessario modificare il comma 2 dell'articolo 3 dello schema di regolamento, sopprimendo le seguenti parole: ", nei casi in cui i dati non siano raccolti dagli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2,".

2. L'articolo 5, comma 2, rinvia all'articolo 8 (nel suo complesso) per la disciplina dell'assegnazione a ciascun operatore, da parte del gestore del registro, delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione. Per la sua formulazione, la norma sembra riferirsi a una forma di registrazione "*una tantum*" di ciascun operatore, che in seguito all'assegnazione delle credenziali e dei profili di autorizzazione, dovrebbe essere abilitato a effettuare più volte la consultazione del registro. Tuttavia, in senso contrario sembrerebbe deporre il disposto dell'articolo 8, comma 5, alla cui stregua "a ciascun operatore sono consegnate credenziali di autenticazione per l'accesso ai sistemi di aggiornamento degli elenchi", così suggerendo quindi l'idea della necessità di una registrazione apposita per ciascuna consultazione successiva alla prima. Le suddette norme vanno pertanto coordinate.

3. L'articolo 8, comma 1, secondo periodo, prescrive che la consultazione, da parte degli operatori, del registro "e dei dati in esso contenuti, in qualunque modo formati", sia finalizzata unicamente alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-*quater* dell'articolo 130 del Codice. La formulazione della norma in esame

appare suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi in relazione alle modalità di consultazione del registro da parte degli operatori, disciplinate al successivo comma 3, che non devono consentire "il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso". Appare pertanto necessario modificare la disposizione, sopprimendo le parole: "e dei dati in esso contenuti, in qualunque modo formati".

4. Fermo restando quanto già considerato al punto 2), il comma 5 dell'articolo 8 dispone che a ciascun operatore siano consegnate "credenziali di autenticazione per l'accesso ai sistemi di aggiornamento degli elenchi". Con tale formulazione – peraltro non del tutto chiara – la norma sembra introdurre un concetto, quale quello di "sistemi di aggiornamento degli elenchi", di cui non vi è menzione nelle altre disposizioni del regolamento e che rischia di ingenerare dubbi interpretativi in ordine alle modalità di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori. Non è chiaro, infatti, se l'accesso a cui sono abilitati gli operatori riguardi il registro (come progressivamente aggiornato) ovvero altri sistemi di aggiornamento, di cui tuttavia non sono espressamente disciplinate la natura, le finalità, le modalità di funzionamento. Sul punto, appare pertanto opportuno riformulare la norma, al fine di chiarirne con maggiore precisione il significato, in coerenza con la disciplina delle modalità di accesso e funzionamento del registro previste dalle altre disposizioni del regolamento, nonché dall'articolo 20-bis del citato decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135.

5. Il comma 6 dell'articolo 8 prevede che, di ogni operazione di accesso al sistema e di "aggiornamento degli elenchi sulla base dei dati contenuti nel registro", realizzata dagli operatori, siano conservate, per ventiquattro mesi dal momento della generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento degli elenchi e di disconnessione dell'operatore. La norma non specifica di quali elenchi si tratti, né individua in maniera univoca il soggetto destinatario dell'obbligo di conservazione delle registrazioni, non chiarendo del tutto se questi sia ciascun operatore ovvero il gestore del registro.

6. Il comma 2 dell'articolo 14, all'ultimo periodo, dispone - in relazione alla disciplina fondata sull'iscrizione dell'opposizione nella Base Dati Unica - che la consultazione "delle opposizioni manifestate dall'interessato è resa disponibile agli operatori, a condizioni non discriminatorie, anche tramite l'aggiornamento degli elenchi telefonici pubblici *on line*, o tramite apposita modalità di consultazione di una sezione dei suddetti elenchi *on line*, riservata alle opposizioni". Nella sua formulazione, la norma solleva perplessità in punto di compatibilità con il

disposto di cui all'articolo 12, comma 3, della direttiva 2002/58/CE, nella misura in cui sembra ammettere l'espressione dell'opposizione (*opt-out*) piuttosto che del consenso dell'interessato (*opt-in*) al trattamento di dati per finalità di *telemarketing* (e perciò per finalità diverse da quella di ricerca di dati su persone sulla base del loro nome, che è la finalità principale degli elenchi telefonici) negli elenchi telefonici disponibili al pubblico. È pertanto necessario riformulare tale disposizione, chiarendo che in tali elenchi è riportata solo la notizia dell'iscrizione dell'opposizione nella Base Dati Unica. A quest'ultimo scopo, le parole da “, o tramite” fino alla fine del periodo, dovrebbero essere sostituite dalle seguenti: “, mediante inserzione, in questi ultimi o in una loro sezione, di una specifica annotazione dell'iscrizione della medesima opposizione”.

RITENUTO

7. Al fine di promuovere la più ampia conoscibilità dell'avvenuto esercizio del diritto di opposizione da parte degli interessati, è fortemente auspicabile estendere alla fase di messa a regime del registro la previsione di una specifica annotazione dell'iscrizione dell'opposizione negli elenchi telefonici pubblici, alla stregua di quanto previsto all'articolo 14, comma 2, come riformulato in base alle indicazioni contenute al precedente punto 6).

8. Al fine di agevolare il più possibile l'esercizio, da parte di ciascun abbonato, del diritto di opposizione, all'articolo 7, comma 1, è fortemente auspicabile prevedere – come peraltro già richiesto informalmente dall'Autorità – la possibilità di inviare una pluralità di richieste di iscrizione al registro mediante un unico plico postale, comprensivo delle copie dei documenti d'identità di ciascun richiedente.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di regolamento recante l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni, con le seguenti condizioni:

- a) al comma 2 dell'articolo 3, siano soppresse le seguenti parole: “, nei casi in cui i dati non siano raccolti dagli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2,” (punto 1);
- b) all'articolo 5, comma 2, in relazione al rinvio – ivi contenuto – all'articolo 8, si chiarisca se si intenda richiedere, in capo a ciascun operatore, un obbligo di registrazione “*una tantum*”, ovvero il rinnovo di tale obbligo a fronte di ciascuna consultazione (punto 2);
- c) all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, siano soppresse le parole: “e dei dati in esso contenuti, in qualunque modo formati” (punto 3);


- d) ferma restando la condizione di cui alla precedente lettera b), l'articolo 8, comma 5, sia riformulato al fine di chiarirne con maggiore precisione il significato, in coerenza con la disciplina delle modalità di accesso e funzionamento del registro previste dalle altre disposizioni del regolamento, nonché dall'articolo 20-bis del citato decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (punto 4);
- e) l'articolo 8, comma 6, sia riformulato al fine di individuare in maniera univoca di quali elenchi si tratti e quale sia il soggetto destinatario dell'obbligo ivi previsto, chiarendo se questi sia ciascun operatore ovvero il gestore del registro (punto 5);
- f) all'articolo 14, comma 2, nell'ambito della disciplina fondata sull'iscrizione delle opposizioni nella Base Dati Unica, sia chiarito che negli elenchi telefonici pubblici è riportata solo la notizia dell'iscrizione dell'opposizione nella Base Dati Unica nei termini di cui al punto 6);

e con le seguenti raccomandazioni:


- g) si auspica vivamente che l'Amministrazione estenda anche alla fase di messa a regime del registro pubblico la previsione di una specifica annotazione dell'iscrizione dell'opposizione negli elenchi telefonici pubblici, alla stregua di quanto previsto all'articolo 14, comma 2, come riformulato in base alla condizione *sub h*); ciò perché tale estensione consentirebbe al cittadino di verificare che la sua volontà di opporsi al trattamento è stata inserita nel registro (punto 7). In alternativa, si raccomanda all'Amministrazione di prevedere nel regolamento altra modalità parimenti efficace per consentire agli interessati e al pubblico di conoscere la volontà espressa e la conseguente iscrizione nel registro;
- h) si auspica vivamente che nel regolamento sia prevista, all'articolo 7, comma 1, la possibilità di inviare una pluralità di richieste di iscrizione mediante un unico plico postale, comprensivo delle copie dei documenti d'identità di ciascun richiedente (punto 8).

Roma, 13 maggio 2010


IL PRESIDENTE



IL RELATORE



IL SEGRETARIO GENERALE



Mod. ULIUIS.CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2369/2010

Roma, addì 21 Maggio 2010

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il
parere numero **2238/2010** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

SCHEMA DI D.P.R. RECANTE
L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE
OPPOSIZIONI

Allegati N.

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO UFFICIO
LEGISLATIVO

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UL
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0012311 - 21/05/2010 - INGRESSO

19.05/20

Il Segretario Generale
[Handwritten Signature]

Numero 2349 / 2010 e data 21 / 05 / 2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 17 maggio 2010

NUMERO AFFARE 02238/2010

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico - Ufficio legislativo.
Schema di decreto del presidente della repubblica recante l'istituzione e
la gestione del registro pubblico delle opposizioni.

LA SEZIONE

Vista la relazione 0011558 del 07/05/2010 con la quale il Ministero
dello sviluppo economico - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del
Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Sabato
Malinconico;

Premesso:

Il Ministero dello sviluppo economico nella relazione che corredata lo
schema di d.P.R. trasmesso per l'esame fa presente che tale schema di

regolamento è stato predisposto al fine di dare attuazione all'articolo 20-bis del decreto-legge 23 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, della legge 20 novembre 2009, n. 106, con il quale, in ossequio alla direttiva comunitaria 2002/58CE (relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche), è stato modificato l'articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

La novella introdotta al citato art. 130 prevede, in deroga all'articolo 129 del Codice, che il trattamento dei dati personali contenuti in elenchi di abbonati mediante l'uso del telefono ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale, è sempre consentito nei confronti dell'utente che non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione in un apposito registro pubblico delle opposizioni del numero telefonico di cui è intestatario.

Appare singolare che lo Stato italiano, nel dare applicazione alla direttiva comunitaria sopra citata - che prevedeva due opzioni possibili, vale a dire il divieto di effettuare comunicazioni indesiderate in caso di mancanza del consenso degli interessati ovvero la manifestazione da parte dell'utente del desiderio di non ricevere tale tipo di chiamate - ha finito per scegliere in sostanza la soluzione più onerosa per il cittadino e per la stessa P.A., introducendo il procedimento di iscrizione della numerazione di cui è intestatario in un apposito registro pubblico delle

opposizioni, del quale peraltro occorre assicurare la tenuta e la gestione con adempimenti piuttosto complessi.

In realtà sarebbe stato sufficiente acquisire il consenso dell'abbonato una tantum, all'atto della stipula del contratto, contrassegnando, in caso negativo, la numerazione assegnata sull'elenco telefonico degli abbonati e sanzionando il divieto in tal modo apposto all'utenza.

Lo schema di regolamento in esame disciplina l'istituzione e il funzionamento del predetto registro delle opposizioni secondo i criteri fissati dalle disposizioni dell'art. 130 del codice, come modificato dall'art. 20-bis del d.l. n. 135 sopra richiamato.

Tale normativa regolamentare è approvata con d.P.R. da emanarsi ai sensi dell'art. 17, c. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro 30 giorni, nonché il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sentito il Garante per la protezione dei dati personali a norma dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196/2003 sopra richiamato.

Il provvedimento si compone di 14 articoli di seguito illustrati:

- l'art. 1 è esplicativo delle definizioni riportate nel testo;
- l'art. 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento e ne limita l'applicazione alle sole numerazioni riportate negli elenchi di abbonati, sia di tipo cartaceo che elettronico, messi a disposizione del pubblico;

- l'art. 3 prevede che il registro delle opposizioni è istituito a cura del Ministero dello sviluppo economico e stabilisce che, fermo restando il diritto di opporsi previsto dall'art. 7, comma 4, lett. b) del Codice nei casi in cui i dati non siano raccolti da elenchi pubblici di abbonati, gli utenti possono opporsi al trattamento a mezzo telefono delle numerazioni di cui sono intestatari, chiedendo l'iscrizione nel registro;
- l'art. 4 disciplina la realizzazione e la gestione del registro, prevedendo che può essere assicurata o direttamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero affidata a terzi mediante contratto di servizio con assunzione integrale da parte del concessionario dei relativi oneri finanziari e organizzativi e sotto la vigilanza e il controllo del Ministero. La stessa disposizione prevede inoltre che l'attivazione del registro deve essere garantita entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento e fissa a tal fine un calendario di adempimenti con cadenza di 30 giorni in 30 giorni fino a completamento della procedura con la piena operatività del registro;
- l'art. 5 costituisce una disposizione di rilievo centrale nell'ambito della disciplina in esame, poiché regola da un lato le modalità di adesione degli operatori: la documentazione che gli stessi debbono produrre, dall'altro l'assegnazione da parte del gestore del registro di una credenziale e un profilo di autorizzazione all'operatore;
- l'art. 6 definisce le modalità di accesso degli operatori e la tariffa di accesso dovuta al gestore del registro il quale, a sua volta, predispone un piano preventivo dei costi di gestione e finanziamento del servizio e delle tariffe che è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo

economico. Ribadisce altresì il principio che i proventi delle tariffe sono destinati esclusivamente a coprire i costi e non a fini di lucro e, nell'ipotesi di gestione diretta del servizio da parte del Ministero dello sviluppo economico, prevede che i proventi delle tariffe sono versati all'entrata del bilancio. Nel caso di gestione diretta il menzionato Ministero è tenuto a provvedere alla gestione del servizio con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

- l'art. 7, anch'esso di particolare rilievo, disciplina le modalità di iscrizione degli utenti al registro pubblico delle opposizioni, attraverso la quale l'interessato si oppone al trattamento della numerazione di cui è intestatario per le finalità di comunicazioni commerciali indesiderate. L'iscrizione al registro è gratuita ed è effettuata con modalità semplificate (compilazione di un modulo elettronico sul sito informatico del gestore, chiamata telefonica, posta elettronica e raccomandata postale o fax). Una volta effettuata l'iscrizione della numerazione telefonica, l'interessato ha diritto di disporre in qualsiasi momento l'aggiornamento, la modifica, la revoca o la reiscrizione dei dati.

Le registrazioni relative agli accessi degli abbonati al registro sono conservate a cura del gestore per un periodo di 12 mesi e devono essere protette dagli accessi abusivi, consentendo l'accesso esclusivamente al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità giudiziaria;

- l'art. 8 definisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema e contiene una serie di disposizioni a tutela dell'abbonato, sia con

riferimento ai tempi limitati assegnati agli operatori per evadere una richiesta di opposizione, sia con riferimento alla metodologia di interrogazione che non deve consentire il trasferimento dei dati contenuti nel registro delle opposizioni, sia con riferimento ai tempi di consultazione, di esecuzione dell'interrogazione del registro e di conservazione delle operazioni effettuate;

- l'art. 9, pure posto a garanzia dell'utente, prevede l'obbligo, peraltro già fissato dalla norma primaria, di garantire l'identificazione della linea telefonica dell'operatore da cui proviene la chiamata;
- l'art. 10 fa obbligo all'operatore, nel momento in cui entra in contatto telefonico con l'abbonato, di dare idonea informazione a quest'ultimo in ordine alla facoltà di opporsi e sulle modalità di iscrizione al registro al fine di opporsi ad eventuali ulteriori chiamate;
- l'art. 11 prevede che, a cura del Ministero dello sviluppo economico e in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti nonché con la partecipazione degli operatori, sia svolta una specifica campagna informativa a favore degli abbonati da realizzarsi anche mediante una campagna pubblicitaria da avviare nei primi sei mesi di attivazione del registro;
- l'art. 12 riguarda l'attività di vigilanza e di controllo affidata al Garante per la protezione dei dati personali sull'istituzione e sul funzionamento del registro e prevede, in caso di violazione delle norme del presente regolamento, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 162, comma 2-quater del Codice per la tutela dei dati personali;
- l'art. 13 richiama i mezzi di tutela amministrativi e giurisdizionali

messi a disposizione dell'abbonato e già previsti dal Codice, parte III;
- l'art. 14, infine, reca la disciplina transitoria del funzionamento del registro delle opposizioni nell'ipotesi in cui tale strumento non fosse attivato nel termine di 90 giorni della pubblicazione del regolamento.

La disposizione assicura che in ogni caso l'abbonato sia posto in grado di esercitare il diritto di opposizione alle comunicazioni indesiderate a mezzo telefono, avvalendosi, in mancanza del registro della possibilità di chiedere l'iscrizione della propria numerazione telefonica in apposito campo di testo del Data Base Unico, istituito ai sensi delle delibere dell'Autorità di garanzia delle comunicazioni n. 36/02 e 180/02 e che lo schema di regolamento in esame definisce come "base dati unica".

Si tratta di un archivio informatico nel quale potranno essere effettuate le medesime operazioni previste per gli abbonati e per gli operatori con riguardo al registro delle opposizioni.

Considerato:

La Sezione rileva preliminarmente che, a parte la scelta operata con la norma primaria tra le possibili opzioni ammesse dalla direttiva comunitaria richiamata in premessa, le disposizioni contenute nello schema di regolamento sottoposto all'esame ripercorrono sostanzialmente e sviluppano le previsioni delle lettere da a) a g) del comma 3-ter dell'art. 130 del Codice, le quali fissano i criteri della delega regolamentare dettata ai fini dell'istituzione e della gestione del registro delle opposizioni.

Pertanto, il Collegio rileva che sull'impostazione generale dello schema in argomento non vi sono particolari osservazioni da formulare.

In ordine alle singole disposizioni, tuttavia, prende atto dei suggerimenti formulati dal Garante per la protezione dei dati personali e diretti, più che a manifestare rilievi sul testo, prevalentemente a migliorare la formulazione di alcuni articoli e talvolta a chiarirne il significato e, nel fare proprie le indicazioni fornite su talune specifiche disposizioni, ritiene altresì di dover formulare osservazioni attinenti a profili formali e di redazione del testo.

Per il primo aspetto fa riferimento in particolare agli articoli 3, 5, 8 e 14, che riguardano profili di carattere sostanziale e di particolare rilievo della normativa in esame, rilevando quanto segue:

1.a – All’art. 3, comma 2, la proposta del Garante di sopprimere le parole *“nei casi in cui i dati non siano raccolti dagli elenchi di abbonati di cui all’art. 2, comma 2”* riveste particolare rilievo poiché è diretta ad affermare una più ampia tutela dell’utente a prescindere dalla fonte di cui si avvale l’operatore per le comunicazioni a mezzo telefono;

2.A – All’art. 5, comma 2, con richiamo al rinvio in esso contenuto al successivo art. 8, il Garante chiede di chiarire se per ciascun operatore si intende richiedere un obbligo di registrazione *“una tantum”* ovvero si ritiene che tale obbligo vada rinnovato ad ogni consultazione. Sembra potersi desumere dal tenore della proposta che quell’Autorità preferisca la seconda opzione, che senza dubbio offre più garanzie soprattutto ai fini del controllo da parte del gestore del servizio degli accessi al registro.

Conseguentemente al predetto comma 2, primo rigo, le parole *“dell’istanza”* andrebbero sostituite con le seguenti *“di ciascuna istanza”*;

3.A – Con riferimento all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, il Garante ha chiesto di sopprimere le parole “e dei dati in esso contenuti, in qualunque modo formati”. La proposta assumere particolare rilievo ai fini della corretta applicazione dei principi e criteri generali dettati dalla norma primaria e orientati alla massima tutela dell'utente, cosicché, nel sistema prefigurato, l'operatore al fine di aggiornare i propri elenchi è autorizzato ad acquisire la sola numerazione telefonica per la quale il relativo intestatario si oppone alle comunicazioni indesiderate.

Con riferimento al comma 5 del medesimo articolo 8 il Garante ha chiesto di riformulare la disposizione al fine di chiarirne il significato in coerenza con la disciplina delle modalità di accesso e di funzionamento del registro nonché con l'art. 20-bis, del d.l. n. 135.

Ad avviso della Sezione l'intero comma in esame potrebbe essere espunto dal testo, tenuto conto che esso appare ripetitivo ma in maniera imprecisa del contenuto del comma 2 del precedente articolo 5.

In ordine al successivo comma 6 il Garante ha chiesto di riformulare la disposizione al fine di chiarire in maniera univoca di quali elenchi si tratti e quale sia il soggetto destinatario dell'obbligo ivi previsto, vale a dire se ciascun operatore ovvero il gestore del servizio.

Conseguentemente al primo periodo del citato comma 6 dopo le parole “*aggiornamento degli elenchi*”, occorrerebbe aggiungere le seguenti “*pubblici di abbonati*” in modo da chiarire che si tratta degli elenchi di abbonati dai quali gli operatori traggono i dati necessari ad effettuare le

comunicazioni commerciali a mezzo telefono.

Per quanto concerne, poi, l'individuazione del soggetto tenuto alla conservazione delle registrazioni appare evidente, ad avviso del Collegio che trattasi del gestore del registro, per cui sempre al primo periodo del comma 6 dopo le parole "*sono conservate*" occorrerebbe aggiungere le seguenti "*a cura del gestore*":

4.A – Con riferimento all'articolo 14, la Sezione ritiene preliminarmente che in relazione ai contenuti della norma, la rubrica di detto articolo dovrebbe essere modificata in "*Disposizioni transitorie*".

Per quanto attiene alla richiesta formulata dal Garante di chiarire che negli elenchi telefoni pubblici è riportata solo la notizia dell'iscrizione dell'opposizione nella base dati unica, nel dividerne le finalità di tutela dell'utente, la Sezione fa propria la riformulazione proposta dalla citata Autorità, così come condivide le raccomandazioni formulate dalla medesima Autorità di cui alle lettere g) ed h) del parere del 13 maggio 2010.

Con riguardo ai profili formali e di redazione del testo, cui si è innanzi fatto cenno, ritiene di formulare le seguenti proposte:

1.B – All'articolo 4, comma 2 sopprimere le parole "*e non oltre*" più volte riportate nella disposizione, tenuto conto che l'espressione risulta pleonastica e impropria sotto il profilo lessicale, e riprodurre con carattere minuscolo le parole "*contratto*" e "*servizio*";

2.B – All'articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole "*prima di iniziare*" con le seguenti "*per effettuare*" e sostituire le parole "*è tenuto a presentare*" con le seguenti "*presenta di volta in volta*" anche in

relazione a quanto osservato al precedente punto 2.A; al comma 2 sopprimere le parole “*effettivo*”, sostituire le parole “*provvede ad assegnare*” con la seguente “*asigna*” e, all’ultimo periodo, sostituire le parole “*all’operatore è fatto obbligo di rendere nota*” con le seguenti “*l’operatore comunica*”;

3.B – All’articolo 6, il comma 1 andrebbe riformulato in quanto riproduce in parte disposizioni già contenute nella norma primaria;

4.B – All’articolo 7, comma 1, lettera b), per migliore comprensione della disposizione, sostituire le parole “*effettuata dalla linea cui è associata la numerazione*” con le seguenti “*effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale*”;

5.B – All’articolo 14, comma 2, secondo periodo, sostituire l’espressione “*on line*” con la parola “*informatici*”.


Da ultimo, sempre sotto l’aspetto formale, la Sezione fa presente che il quart’ultimo capoverso del preambolo, relativo al parere del Consiglio di Stato, va correttamente riformulato come segue; “*udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del*”.

Sottolinea, infine, che mentre - sono stati acquisiti e allegati allo schema il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e il parere favorevole del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - non risulta ancora pervenuto il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che, *ratione materiae*, assume particolare rilievo per gli aspetti tecnici correlati alla disciplina in argomento.


P.Q.M.

esprime, allo stato, parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione e a condizione che sia acquisito preliminarmente il parere favorevole dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'ESTENSORE
Sabato Manzonico




IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Giovanni Mastrocola





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
AOO AGCOM
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0032075, 21/05/2010



Al Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio legislativo
Via Molise, 2 - 00187 Roma

c.a. Avv. Mario Antonio Scino

Rif.: Vostra nota del 28 aprile 2010, prot. 10747

Oggetto: SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI. RICHIESTA DI PARERE.

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da parte di codesto Ministero, pervenuta in data 5 maggio 2010, prot. 27695, in merito allo schema di regolamento recante l'istituzione e la gestione del registro pubblico delle opposizioni, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 130, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, esprime il seguente parere.

1. Premessa di carattere generale sull'istituzione del Registro delle opposizioni

Prima di svolgere alcune analitiche osservazioni sullo schema di regolamento in oggetto è doveroso ricordare che il 28 gennaio 2010 la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia inviando apposita lettera di costituzione in mora per mancata osservanza delle norme europee in materia di vita privata e comunicazioni elettroniche.

In particolare, è stato rilevato che in Italia sono state utilizzate banche dati per le televendite ricavate da elenchi pubblici di abbonati senza che gli interessati avessero acconsentito esplicitamente all'uso di tali informazioni.

L'istituzione di un registro pubblico delle opposizioni ex art. 20 bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, è stata dichiaratamente prevista al fine di superare a regime la disciplina introdotta dall'articolo 44, comma 1 - bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (cosiddetto "mille proroghe", convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14), che ha appunto autorizzato l'utilizzo delle banche dati costituite sulla base degli elenchi pubblici formati prima del 1° agosto 2005 per fini promozionali, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy).

Tale disciplina derogatoria, dapprima consentita fino al 31 dicembre 2009, è stata prorogata per ulteriori sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 166/2009, vale a dire non oltre il 24 maggio 2010¹.

Sulla scorta di tali premesse, l'Autorità non dubita del fatto che un intervento del legislatore in materia di comunicazioni commerciali indesiderate fosse ormai doveroso, in ragione dell'utilizzo disinvolto che gli operatori commerciali fanno quotidianamente dei dati degli utenti in loro possesso, prassi che ha trovato sino ad oggi copertura almeno parziale nella previsione di cui al suddetto articolo 44, comma 1 - bis del decreto legge n. 207/2008.

Tuttavia, non ci si può esimere dall'osservare che il nuovo regime prescelto dal legislatore nazionale per le comunicazioni indesiderate tramite l'uso del telefono (sistema opt-out), così come concretamente disciplinato nello schema di Regolamento, sembra avere un ambito di applicazione alquanto limitato, in quanto si riconoscerebbe la possibilità di iscriversi nel registro delle opposizioni esclusivamente agli utenti che risultino intestatari di numerazioni estratte dagli elenchi pubblici, cartacei o elettronici di cui all'art. 129 del Codice privacy.

Tale limitazione non appare peraltro particolarmente felice, in quanto l'introduzione del registro pubblico delle opposizioni dovrebbe più opportunamente implicare il passaggio da un sistema opt-in (che esige uno specifico consenso preventivo dell'utente ad essere contattato) al suddetto sistema opt-out per tutte le comunicazioni commerciali effettuate mediante l'uso del telefono, indipendentemente dal fatto che le numerazioni di rete fissa o mobile contattate figurino inserite, o meno, negli elenchi telefonici cartacei o elettronici di cui all'art. 129 dello stesso Codice (articolo il cui richiamo in sede legislativa non riveste necessariamente carattere categorico).

¹ Si consideri, infatti, che la legge 20 novembre 2009, n. 166 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2009 - Supplemento Ordinario n. 215.

Limitare l'esercizio del diritto di opposizione attraverso l'iscrizione nel registro pubblico ai soli abbonati intestatari di numerazioni inserite negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice appare già discutibile se si considera che, rispetto a tutti gli abbonati attualmente intestatari di numerazioni fisse e mobili, quelli che hanno manifestato la propria volontà in merito all'inserimento dei dati personali che li riguardano nel Data Base Unico (DBU) e, conseguentemente, negli elenchi, costituiscono una minoranza.

A ciò si aggiunga che, come emerso anche da un recente provvedimento del Garante della privacy del 1° aprile 2010, *"si è registrato un significativo decremento nelle utenze presenti nel DBU, che prescinderebbe dalle manifestazioni di consenso espresse dagli interessati. Ad esempio nel periodo tra marzo e ottobre 2008, il DBU si è ridotto di circa 500.000 unità, mentre nell'ultimo periodo considerato (ottobre 2008 - gennaio 2009), altre 250.000 utenze circa sono risultate mancanti"*.

In definitiva, il richiamo ai dati contenuti negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice, qualora inteso come restrittivo del campo di applicazione del nuovo istituto, rischierebbe di impedire, dopo l'istituzione del registro, alla maggior parte degli abbonati intestatari di numerazioni (i titolari di quelle non inserite nei suddetti elenchi), il - pur agevole - esercizio del diritto di opposizione *uno actu* con effetti generalizzati, vale a dire nei confronti di chiunque intenda contattarli per finalità commerciali. In capo a tali utenti residuerebbe solo il diritto di opposizione già previsto dall'art. 7, comma 4, lett b) del Codice (cd. opposizione *one-to-one*), che può peraltro essere esercitato soltanto di volta in volta nei confronti del titolare del trattamento del dato dell'utente contattato, e dunque con modalità che paiono, in pratica, più onerose e disagiati per l'utenza.

Le considerazioni appena svolte risultano confortate anche dalla disciplina comunitaria vigente in tema di comunicazioni indesiderate.

Segnatamente, all'art. 13, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva ePrivacy), si legge che *"Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, gratuitamente, le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in casi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 [vale a dire nei casi di comunicazioni telefoniche non automatizzate, n.d.r.] non siano permesse se manca il consenso degli abbonati interessati oppure se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate: la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale"*.

In pratica, quindi, il legislatore comunitario, pur lasciando liberi gli Stati membri di scegliere tra un sistema *opt-in* o *opt-out* per garantire gli utenti dalle comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione, non sembra lasciare spazio per un sistema dimidiato e, di fatto,

"ibrido", tra l'altro suscettibile di ingenerare confusione per l'abbonato che desideri proteggersi in modo univoco dalle comunicazioni commerciali indesiderate, ma verosimilmente non saprebbe facilmente districarsi tra regimi di opposizione diversi e discipline sostanziali opposte, correlate a situazioni di fatto le cui differenze potrebbero risultare, per l'utenza, non sempre agevoli a decifrarsi.

Alla luce di quanto detto la scrivente ritiene piuttosto opportuno, nel rispetto del nuovo sistema prescelto dal legislatore, garantire che tutti gli utenti possano concretamente essere messi in condizione di esercitare il loro diritto di opposizione mediante l'iscrizione nel registro pubblico, per il solo fatto di essere titolari di una numerazione di rete fissa o mobile raggiungibile telefonicamente da chiunque per finalità di carattere commerciale (v. *infra*).

Viene infatti qui in rilievo un diritto di opporsi in maniera generalizzata da accordare a tutela dell'utente in quanto tale (e quindi, in definitiva, della persona), senza porre differenziazioni che, in ragione di quanto innanzi detto, graverebbero paradossalmente di più proprio su quegli abbonati che non hanno mai avuto alcun interesse ad essere contattati, tanto da decidere addirittura di non farsi includere negli elenchi pubblici di cui all'art. 129 del Codice.

Svolte queste dovrose considerazioni di carattere generale, si passa di seguito a formulare alcune considerazioni più analitiche sullo schema di regolamento.

2. Osservazioni sullo schema di regolamento

In via preliminare si suggerisce di modificare la definizione di "abbonato" di cui all'art. 1, lett. b), dello Schema di Regolamento ("qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice [della privacy, n.d.r.]") rimuovendo la parte in parentesi sottolineata, che sembra condizionare la qualità di abbonato alla circostanza che la numerazione di cui lo stesso è intestatario sia inserita negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice.

A tal riguardo si ritiene infatti che, come innanzi già detto, qualsiasi abbonato ad un servizio telefonico di rete fissa o mobile debba avere la possibilità di iscriversi al registro delle opposizioni, indipendentemente dal fatto che la numerazione a lui intestata sia inserita negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice. Si suggerisce, pertanto, di utilizzare nello schema di regolamento la stessa definizione di "abbonato" prevista all'art. 4, comma 2, lett. f) del medesimo Codice privacy ("qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate").

Per le stesse ragioni, suggeriamo di rimuovere i riferimenti "agli elenchi di cui all'art. 129", o al "trattamento dei dati di cui all'art. 129, comma 1 del Codice", in tutte le disposizioni dello schema di regolamento in cui tale richiamo all'articolo 129 potrebbe presentarsi come un potenziale limite alla nuova disciplina (sistema opt-out) introdotta dal legislatore, con il risultato di mettere in discussione la possibilità della generalità degli abbonati ad un servizio telefonico (di rete fissa o mobile) di iscriversi al registro delle opposizioni.

Sotto altro profilo, per una maggiore chiarezza espositiva si suggerisce di modificare la definizione di operatore contenuta all'art. 1, lett. c), (*"qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. f) del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono"*), chiarendo che con tale definizione ci si riferisce a qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica), con o senza scopo di lucro, che intenda effettuare il trattamento di dati di abbonati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono.

Suggeriamo altresì di integrare le definizioni contenute nell'art. 1 dello schema con la definizione di "gestore del registro pubblico", individuato come segue: "il Ministero dello sviluppo economico o i soggetti terzi ai quali potrà essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio".

Passando a considerare le modalità di iscrizione al registro pubblico (art. 7 dello schema di regolamento), l'Autorità condivide la decisione di prevedere molteplici modalità semplificate di iscrizione al registro da parte dell'abbonato (compilazione di apposito modulo elettronico che sarà reso disponibile sul sito del gestore del registro o tramite chiamata telefonica ad un numero gratuito appositamente predisposto dal gestore o, infine, tramite raccomandata, fax o e-mail).

Si rileva, tuttavia, che non è prevista nessuna attestazione scritta dell'avvenuta iscrizione. A tal proposito, al fine di garantire maggiormente l'abbonato, soprattutto nel caso di un eventuale futuro contenzioso con l'operatore che lo contatti abusivamente, si suggerisce di integrare il suddetto articolo, prevedendo il rilascio all'abbonato di una conferma scritta dell'avvenuta iscrizione da parte del gestore del registro (via e-mail, sms, fax o raccomandata a/r). Si presenta infatti utile porre l'utente che si avvalga del Registro delle opposizioni in grado di preconstituirsì nel modo più agevole una prova documentale dell'avvenuta opposizione.

Si suggerisce, inoltre, di integrare il primo comma dell'art. 7 dello schema prevedendo la possibilità per ciascun abbonato di chiedere al gestore del registro pubblico di iscriversi nel registro anche, contemporaneamente, più di una numerazione a lui intestata.

Quanto all'aggiornamento delle informazioni che saranno contenute nel registro delle opposizioni, l'Autorità esprime un particolare apprezzamento per la previsione che ogni consultazione del registro da parte dell'operatore abbia un'efficacia limitata "pari a quindici giorni".

A tal riguardo si ritiene, infatti, che la ristrettezza di tale termine sia indispensabile al fine di salvaguardare l'effettiva volontà degli abbonati ad essere contattati telefonicamente per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lett. b) del Codice privacy, impedendo all'operatore di utilizzare impropriamente le informazioni a sua disposizione, vale a dire di contattare l'abbonato anche se nel frattempo quest'ultimo abbia mutato la propria volontà in ordine all'utilizzazione dei propri dati.

Al fine di rendere effettivo il rispetto di tale previsione si suggerisce, tuttavia, di chiarire espressamente che il mancato aggiornamento della consultazione del registro costituisce *ex se* una violazione da parte dell'operatore del diritto di opposizione dell'abbonato, per la quale si applicherebbe la sanzione di cui all'articolo 162, comma 2 *quater* del Codice.

L'Autorità intende formulare delle considerazioni anche in relazione agli obblighi di informativa imposti all'operatore (art. 10 dello schema di regolamento). Segnatamente, si ravvisa l'opportunità di integrare il suddetto articolo prevedendo un apposito obbligo di informativa anche in capo agli operatori che contattino un numero telefonico non incluso negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice. Anche in caso di contatto da parte di un operatore che avesse ottenuto un preventivo consenso dall'abbonato *ex artt.* 13 e 23 del Codice, quest'ultimo sembrerebbe dover essere informato, al momento della chiamata, del suo diritto di opporsi.

In merito, infine, alle disposizioni finali contenute nell'art. 14 dello schema di regolamento si osserva quanto segue.

L'Autorità auspica che il registro venga istituito nel rispetto del termine di 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento, così come disposto all'art. 4, comma 2, dello schema di regolamento. In ogni caso, si rileva che nello schema non viene disciplinato in modo esplicito il periodo transitorio, vale a dire quello che intercorrerà tra l'entrata in vigore del regolamento sul registro pubblico delle opposizioni e l'effettiva istituzione di tale registro nel termine di novanta giorni previsto dal suddetto l'art. 4, comma 2.

A tal riguardo si evidenzia, tra l'altro, che, in base a quanto previsto dall'art. 20-bis, comma 3, del decreto legge n. 135 del 2009, convertito con legge n. 166 del 2009, "l'utilizzo delle banche dati costituite prima della data del 1 agosto 2005 sarà consentito sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135", vale a dire non oltre il 24 maggio 2010.

Anche alla luce di tale dato si può apprezzare l'importanza di una più chiara disciplina transitoria.

L'articolo 14 dello schema di regolamento prevede poi che, nel caso in cui, decorsi i suddetti 90 giorni, il registro non sia stato ancora attivato, per gli abbonati sarà possibile esercitare il diritto di opposizione mediante l'iscrizione delle numerazioni di cui sono intestatari nella Base Dati Unica gestita dagli operatori di rete fissa e mobile ai sensi delle delibere nn. 36//02/Cons e 180//02/Cons.

In proposito l'Autorità, pur condividendo tale soluzione provvisoria, ritiene opportuno precisare quanto segue.

Innanzitutto, bisognerebbe chiarire che l'iscrizione dell'opposizione dell'abbonato ai trattamenti per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b) del Codice nella Base Dati Unica dovrà avvenire tramite l'operatore con il quale l'abbonato ha stipulato il contratto telefonico al quale si riferisce il numero di rete fissa o mobile. L'operatore provvederà, pertanto, ad inserire tale richiesta dell'abbonato nella Banca Dati Unica, in un apposito campo di testo collegato alla numerazione intestata al richiedente.

In secondo luogo, anche in tal caso sarebbe opportuno prevedere un obbligo di informativa analogo a quello di cui all'articolo 10 dello schema di regolamento; l'abbonato dovrebbe pertanto essere adeguatamente informato al momento della chiamata della possibilità, in attesa dell'istituzione del registro, di opporsi al trattamento dei propri dati per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lett. b), attraverso apposita richiesta rivolta al proprio operatore di rete fissa o mobile. L'operatore dovrebbe altresì conservare traccia dell'avvenuta informativa, ad esempio registrando, nel rispetto delle norme del codice della privacy, almeno la prima parte del contatto telefonico, in cui l'utente dà atto di essere stato informato sulle modalità per opporsi.

Con specifico riferimento alle concrete modalità di gestione delle opposizioni attraverso la Banca Dati Unica, infine, si dubita del fatto che le regole del registro delle opposizioni sancite dagli articoli 5, 6 e 7 dello schema di regolamento possano essere automaticamente applicate anche alla

gestione provvisoria delle opposizioni tramite la Base Dati Unica di cui alle delibere nn. 36//02/Cons e 180/02/Cons.

Si rileva infatti che la disciplina della suddetta Base Dati Unica (costituzione, aggiornamento e gestione) è attualmente prevista dal "Protocollo d'intesa tra operatori licenziatari di rete fissa e mobile relativo alla costituzione e operatività della Base Dati Unica di cui alla delibera AGCOM 36/02/Cons" del 29 aprile 2005: ciò implica che le concrete modalità di funzionamento delle opposizioni debbano essere concordate con questi ultimi.

Alla luce di quanto detto si suggerisce, pertanto, di sostituire il secondo comma dell'art. 14 dello schema di regolamento con il seguente : *"Le regole per il funzionamento delle opposizioni tramite la Base Dati Unica, inclusa la necessità di garantire l'accesso da parte del Garante per la protezione dei dati personali per i controlli e le verifiche che risultino necessarie secondo quanto previsto dal Codice, verranno concordate dagli operatori telefonici firmatari del "Protocollo d'intesa tra operatori licenziatari di rete fissa e mobile relativo alla costituzione e operatività della Base Dati Unica di cui alla delibera AGCOM 36/02/Cons" del 29 aprile 2005", ed approvate dal Ministero dello sviluppo economico."*

3. Conclusioni

In conclusione, l'Autorità auspica che le osservazioni formulate possano essere utilmente tenute in considerazione nell'ambito dell'emanazione definitiva del provvedimento in oggetto.

Il Presidente
Corrado Calabrò

